Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 80 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526.
Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali . . . . Pag. 2242

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.
Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto. Pag. 2243

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 528.
Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave e approvazione del relativo statuto. Pag. 2245

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 529.
Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova e approvazione del relativo statuto. Pag. 2248

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 530.
Istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua . . . . Pag. 2250

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 531.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 2252

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 532.
Approvazione del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza . . . . Pag. 2252

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 giugno 1943-XXI.
Nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della Corporazione della chimica . . Pag. 2252

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria. Pag. 2252

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.
Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia . . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.
Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa . . . Pag. 2253

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala . . . . . Pag. 2254

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 2254

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.
Sostituzione del presidente dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . Pag. 2255

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari) . . Pag. 2255

ORDINANZA MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.
Sospensione della sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-43-XXI nelle università della Sicilia . . . Pag. 2255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2256

Ministero delle corporazioni: Riassunto del provvedimento P. 735 del 16 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette . . . . Pag. 2256

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 2258

Concorso a 18 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 2259

Ministero delle finanze:

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 2262

Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 2263

Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI . . . . Pag. 2264

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 533.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 534.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 535.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 536.
Stato di previsione della spesa del Ministero della produzione bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 537.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 538.
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 21 giugno 1943-XXI, n. 539.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43.

LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 540.
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie.

LEGGE 30 giugno 1943-XXI, n. 541.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 542.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 543.
Norme transitorie per l'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1943-XXI, n. 544.
Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 545.
Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini sfollati.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 546.
Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 547.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 548.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 10 giugno 1943-XXI, n. 549.
Prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda Sali da versarsi al cap. 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 550.
17ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 551.
18ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

REGIO DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 552.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e spese di carattere obbligatorio.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Norme sulla militarizzazione del personale civile del Ministero della produzione bellica.

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per titoli a 7 posti di perito aggiunto di 1ª classe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 526.
Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni già prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI,

con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1943 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — CINI — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Rocca San Casciano a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 81. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico isolato di Rocca San Casciano è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero della educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;
2) del provento delle tasse scolastiche;
3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Forlì i locali e la relativa manutenzione ed arredamento, la provvista di acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia suddetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del rappresentante del comune di Rocca San Casciano;
c) di un rappresentante della provincia di Forlì;
d) il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Rocca San Casciano

Numero dei corsi dell'istituto: Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° al l'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese) .	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 528.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in San Donà di Piave a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 82. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili, indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 89.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo del comune di San Donà di Piave di L. 35.000;

3) del provento delle tasse scolastiche;

4) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di San Donà di Piave i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di San Donà di Piave;

c) di un rappresentante della provincia di Venezia;

d) del preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e durano in carica tre anni, salvo riconferma.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre le mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico-scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie, residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o per la promozione, in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

Art. 14.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 15.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 16.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di San Donà di Piave.

Numero dei corsi dell'istituto: Preside con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*: N.	Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 529.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato istituito in Taurianova, a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 83. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante e incaricato;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Reggio Calabria i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Taurianova;

c) di un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con Regio decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1934, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, num. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi per le quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato coi Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglia numerosa ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglia di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, ed ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame, e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti nn. 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 23 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario, su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Taurianova

Numero dei corsi dell'istituto: Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° al l'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese) . .	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 530.
Istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 pp. della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visti i bandi del DUCE, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, in data 17 maggio e 28 settembre 1941:
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per esigenze eccezionali, in dipendenza dello stato di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la Corte Suprema di cassazione una Sezione speciale promiscua, alla quale spetta, in materia civile e penale, la cognizione dei gravami specificati nel bando del DUCE in data 28 settembre 1941.

Art. 2.

La Sezione speciale promiscua, di cui all'articolo precedente, è composta di un presidente di Sezione, di quattro consiglieri della Corte Suprema di cassazione e di tre magistrati degli uffici giudiziari dei territori della Dalmazia annessi al Regno col R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, di gruppo non inferiore al III/2, scelti dal Ministro per la grazia e giustizia su designazione del Governatore della Dalmazia, i quali sono, con Regio decreto, temporaneamente applicati alla Corte Suprema di cassazione con funzioni di consiglieri, con le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Alla Sezione speciale promiscua, oltre al numero previsto, possono, altresì, essere destinati, ai sensi e con le norme di cui all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, tre consiglieri di Corte di appello o magistrati di grado equiparato.

La Sezione speciale promiscua è costituita anno per anno con Regio decreto, su designazione del Primo presidente della Corte Suprema di cassazione.

Nessuna modifica è apportata alle piante organiche dei magistrati e dei cancellieri della Corte Suprema di cassazione, in dipendenza della istituzione della Sezione speciale promiscua per i territori annessi.

Art. 3.

Le funzioni già spettanti alla Procura Suprema di Stato presso la Corte di cassazione della cessata monarchia jugoslava per le impugnazioni indicate negli articoli 1 e 4 e per i ricorsi e le denuncie previste nell'art. 6, sono devolute alla Procura generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di cassazione.

Al detto Ufficio è applicato, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, un magistrato di gruppo non inferiore al III/2 appartenente ad un ufficio giudiziario dei territori della Dalmazia annessi al Regno.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di cassazione può rinunciare alle impugnazioni proposte dalla Procura di Stato.

Art. 4.

Fermo quanto è stabilito nell'art. 1, sono devolute alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione anche le impugnazioni che, a norma della legge vigente, sono di spettanza della Corte di cassazione, contro i provvedimenti emessi prima dell'11 aprile 1941 dalla Corte di appello di Serajevo su gravami proposti contro provvedimenti delle autorità giudiziarie del territorio della provincia di Cattaro annesso al Regno.

Art. 5.

Possono essere riproposte alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le impugnazioni previste negli articoli 1 e 4, e nel successivo art. 6, ritualmente prodotte, prima del 7 giugno 1941, alla competente Corte di cassazione della cessata monarchia jugoslava, eccetto quelle sulle quali la Corte di cassazione stessa abbia giudicato definitivamente prima dell'11 aprile 1941.

Art. 6.

La Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione decide, altresì, sui ricorsi e sulle denuncie per regolamento di competenza, provenienti dal territorio ex jugoslavo annesso al Regno con il Regio decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452.

Le Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione decidono sui ricorsi e sulle denuncie provenienti dal territorio indicato dal comma precedente, per regolamento di attribuzione tra la pubblica amministrazione ed il giudice ordinario e su quelli per regolamento di giurisdizione fra giudici speciali e fra questi e i giudici ordinari.

A formare le Sezioni unite, ai fini del comma precedente, concorrono la Sezione speciale promiscua ed una delle Sezioni normali della Corte, designata dal Primo presidente.

Art. 7.

Per la decisione delle impugnazioni e delle denuncie deferite alle Sezioni unite e alla Sezione speciale promiscua della Corte Suprema di cassazione, ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le leggi vigenti nel territorio ex jugoslavo, annesso al Regno con il R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452.

Si osservano, invece, le leggi vigenti nel Regno per quanto riguarda il funzionamento delle Sezioni unite e della Sezione speciale promiscua.

Per la rappresentanza della parte in giudizio e per la nomina del difensore valgono le leggi vigenti nel territorio annesso; ma l'avvocato, quando è scelto fra quelli esercenti nel territorio del Regno diverso dal territorio annesso, deve essere autorizzato al patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e munito di mandato speciale.

Il patrocinio gratuito concesso a norma della legge locale, vale anche per le impugnazioni dirette alla Corte Suprema di cassazione e per il procedimento davanti alla medesima. In ogni caso si applicano per le impugnazioni, per il relativo procedimento e per la iscrizione le norme fiscali della legge italiana.

Art. 8.

Le impugnazioni indicate negli articoli 1 e 4 sono trasmesse alla Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, con tutti gli atti processuali che ad esse si riferiscono, dalla autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato. Se questa non appartiene al territorio ex jugoslavo annesso al Regno, la trasmissione è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

La trasmissione dei ricorsi e delle denuncie previste nell'art. 5 e dei relativi atti è fatta dalla Cancelleria della rispettiva Corte di appello di Spalato o di Fiume.

Per ciascuna impugnazione o denuncia deve essere formato un fascicolo separato, in cui gli atti relativi siano ordinati cronologicamente, numerati e corredati di un indice, dal quale risulti il contenuto di ciascun atto e il foglio relativo.

Le dichiarazioni di impugnazione o di ricorso, le denuncie, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il verbale di dibattimento e le copie delle decisioni impugnate debbono formare un fascicolo a parte.

Gli atti processuali rimasti presso uffici giudiziari aventi sede fuori del territorio ex jugoslavo annesso al Regno possono essere richiesti all'autorità che li detiene, su istanza della parte da presentarsi alla rispettiva Corte di appello, e quando ne sia il caso, anche di ufficio, nelle forme consentite dal diritto internazionale.

Art. 9.

Per la preparazione dei ruoli di udienza è consentita l'applicazione in temporanea missione presso la Corte Suprema di cassazione di due giudici, che conoscano, oltre l'italiano, una delle lingue serba e croata, di cui uno appartenente agli uffici giudiziari dei territori indicati nell'art. 2.

È consentita, inoltre, l'applicazione in temporanea missione di due cancellieri di grado non superiore al settimo, che conoscano una delle predette lingue.

Ai magistrati ed ai funzionari applicati saranno corrisposte le indennità di missione stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La Cancelleria della Sezione speciale promiscua spedisce copia in carta libera del dispositivo delle decisioni alla autorità giudiziaria che ha trattato la causa in primo grado, perchè ne dia comunicazione alle parti. Spedisce, inoltre, all'autorità medesima copia integrale in carta libera delle decisioni che dispongono la cassazione con rinvio e restituisce gli atti che non debbono rimanere negli archivi della Corte.

Art. 11.

Sono ammissibili, anche se redatti in lingua serba, croata o slovena: *a*) i gravami provenienti dai territori annessi nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro presentati prima del 16 novembre 1942-XXI; *b*) i gravami provenienti dal territorio annesso della provincia

di Fiume presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e quelli che saranno presentati entro un anno da tale data, purchè di questi ultimi sia presentata, in carta libera, la traduzione in lingua italiana entro un mese dalla scadenza del termine fissato per il gravame.

Art. 12.

Di ogni gravame e della traduzione debbono essere presentate almeno due copie di carta libera per il presidente e per il pubblico ministero.

Art. 13.

La Sezione speciale promiscua può giudicare anche dei ricorsi che le siano assegnati dal Primo presidente, diversi da quelli preveduti dagli articoli precedenti. In tal caso i magistrati degli uffici giudiziari delle provincie annesse non formeranno parte del Collegio giudicante e saranno sostituiti, con decreto del Primo presidente, da altrettanti magistrati della Corte Suprema di cassazione.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 531.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

N. 531. R. decreto-legge 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 532.

Approvazione del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza.

N. 532. R. decreto 5 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza. Il detto regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1943-XXI e dalla stessa data s'intende abrogato il regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 807.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 giugno 1943-XXI.

Nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ernesto Manna è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei commercianti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Domenico Lorenzini a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Domenico Lorenzini è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Ernesto Manna, deceduto.

Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione o proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 6 maggio 1943-XXI al 5 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Reggio Calabria a tutto il 5 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Reggio Calabria, sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 6 maggio 1943-XXI, ed il 5 agosto 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimento della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari, nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 6 maggio 1943-XXI ed il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 5 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 5 agosto 1943-XXI.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Civitavecchia sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 14 maggio 1943-XXI ed il 14 agosto 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziali nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 14 maggio 1943-XXI, ed il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria dell'Ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 13 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 14 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, con il quale sono state coordinate le norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e rapporti economici con l'estero;

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare la fabbricazione e vendita di alcuni apparecchi di uso domestico, al fine di regolare la ripartizione e l'assegnazione delle materie prime;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sono vietate la fabbricazione e la vendita degli apparecchi di uso domestico per la macinazione dei cereali e di quelli per la confezionatura della pasta in casa, di qualsiasi tipo con qualunque materiale costruiti.

Art. 2.

Il divieto preveduto dal presente decreto non si applica alla fabbricazione e alle vendite degli apparecchi indicati all'art. 1 che, nei limiti delle autorizzazioni accordate dal Ministero per gli scambi e per le valute, siano destinati alla esportazione.

Gli apparecchi indicati all'art. 1 importati dall'estero possono essere immessi nel mercato nazionale in conformità delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle corporazioni, d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Marsala.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Marsala sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 7 maggio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, e relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 19 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Ente Distribuzione Rottami.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 207, concernente la costituzione dell'Ente Distribuzione Rottami;

Vista la designazione del Ministro per la produzione bellica;

Sentito il Ministro per gli scambi e le valute;

Sentito il P.N.F., ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giuseppe Brezzi, Senatore del Regno, è nominato presidente dell'Ente Distribuzione Rottami, in sostituzione del generale Mario Grosso.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Sant'Antioco è trasferita temporaneamente nel comune di Carbonia.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte d'appello di Cagliari.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Sant'Antioco darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*
ALBINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2252)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Sospensione della sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-43-XXI nelle università della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga delle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami, nelle scuole di ogni ordine e grado;

A parziale deroga della propria ordinanza del 3 maggio 1943-XXI, concernente la sessione estiva degli esami universitari dell'anno accademico 1942-43-XXI;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami di profitto e degli esami di laurea e diploma dell'anno accademico 1942-1943-XXI, nelle università della Sicilia, è sospesa, salvo per quelle discipline per le quali i rettori d'intesa con i Regi prefetti ritengano possano utilmente costituirsi e funzionare le Commissioni giudicatrici.

Art. 2.

Gli studenti delle università della Sicilia e della Sardegna sono autorizzati a sostenere nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1942-43-XXI presso le corrispondenti facoltà di qualunque altra università od istituto universitario, Regio o libero, del Regno esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma, il cui esito diverrà definitivo solo dopo che sarà accertata la regolarità della loro situazione scolastica.

L'esame di laurea o di diploma come sopra autorizzato potrà consistere nella discussione orale di una tesi assegnata dalla Commissione esaminatrice dieci giorni prima, fatta eccezione per i laureandi in ingegneria, che dovranno in ogni caso presentare gli elementi preparatori di un progetto su cui verterà la discussione orale, e per i diplomandi delle scuole di specializzazione e di perfezionamento che dovranno sostenere l'esame di diploma secondo le norme comuni.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1943-XXI - N. 119

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9923	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5863
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	92,075
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	91 —
Redimib. 3,50 % (1934)	80,175
Id. 5 % (1936)	95,025
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	92,775
Id. 5 % (15-2-50)	92,425
Id. 5 % (15-9-50)	92,275
Id. 5 % (15-4-51)	92,375

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 735 del 16 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 735 del 16 giugno c. a. ha determinato come segue i prezzi unitari delle cassette da imballaggio per scatolette di carne e per gallette:

1) L. 26 per la cassetta per scatoletta di carne, dimensioni interne di cm. 59,3 × 37,2 × 20,5, spessore mm. 15, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname mc. 0,01653;

2) L. 36 per la cassetta per gallette tipo oltremare a doppio spessore, dimensioni interne: cm. 72 × 30 × 44, spessore mm. 15, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname: mc. 0,0[illegible];

3) L. 26 per la cassetta per gallette, tipo a spessore semplice, dimensioni interne cm. 72 × 30 × 44, spessore mm. 10, requisiti come da capitolato del Ministero della guerra, cubatura netta del legname: mc. 0,017052.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco vagone partenza stazione ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, più vicina al luogo di produzione.

Per la merce resa franco stabilimento del destinatario, è consentito un aumento di L. 1 a cassetta sui prezzi sopra indicati.

(2248)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 3138; 23 ottobre 1924-II, n. 1737; 25 aprile 1932-X, n. 477; 27 ottobre 1937-XV, n. 1876, e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933-XI, n. 227; 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 5 luglio 1934-XII, n. 1176; 28 settembre 1934-XII, n. 1587; 25 febbraio 1935-XIII, numero 163; 1° aprile 1935-XIII, n. 343; 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 11 novembre 1938-XVII, n. 1858; 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156; 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458; 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, 8 luglio 1941-XIX, n. 868, e 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 settembre 1942-XX, n. 63281, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1943-XXI, n. 14393/54213-2.4.3/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per nove posti nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corcorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri nove posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere compresi quelli dell'attuale guerra e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono

in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età ma non superato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai numeri 3 e 4: gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 8, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura le domande, corredate della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-3361 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. I candidati che comprovino di trovarsi in servizio militare, hanno la facoltà di presentare entro i detti 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XXI. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà esere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei nn. 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano, compresa la tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dagli ufficiali di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successiva-

mente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, deve essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *C* al R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1876; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati conservatori aggiunti (grado 11° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

p. Il Ministro: PUTZOLU

(2179)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737; 25 aprile 1932, n. 477; 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179; 11 novembre 1938, n. 1858; 17 novembre 1938, n. 1728; 20 marzo 1940, n. 233; 9 luglio 1940, n. 1156; 25 settembre 1940, n. 1458; 4 luglio 1941, n. 1080; 8 luglio 1941, n. 868, e 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 settembre 1942-XX, n. 63281, che sospende fino a nuova disposizione il conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1943-XXI, n. 14393/54213-2.4.3/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito un concorso per 13 posti nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 32633/1.3.1., con la quale è stabilito che il 10 per cento dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 13 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri 13 posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente e altri tre posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere compresi quelli dell'attuale guerra e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcrista o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età ma non superato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35 per i concorrenti nelle condizioni di cui alle lettere seguenti: *a*), *b*) e *c*), e ad anni 39 per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*):

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4: gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 8, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura le domande, corredate della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia — Gestione degli Archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. I candidati, che comprovino di trovarsi in servizio militare, hanno la facoltà di presentare entro i detti 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

La domanda firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma del titolo di studio richiesto dall'art. 2, ovvero certificato del capo dell'istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XXI. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista:

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di lire 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire 6 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da lire 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8, del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi, sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente Ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano, compresa la tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese. debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'Interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero di grazia e giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re Imperatore. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato — Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione italiana;

b) trattazione di un tema di nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati. Questi in occasione della prova orale, debbono sottoporsi pure ad un saggio pratico di dattilografia.

Art. 10

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*), nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(2180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, col quale venne indetto un concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1942-XX con il quale si dispone la riduzione da 17 a 15 dei posti messi a concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a 15 posti di computista in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Ioli Iole	8,250	9	17,250
2. Saccone Pasquale	7,500	8	15,500
3. Trisi Nino	7,250	8,150	15,400
4. Testi Virginia	7	8,350	15,350
5. Fiordelisi Aldo	7,500	7,800	15,300
6. Anelli Luisa	7,875	7,375	15,250
7. Ostan Mario	7,750	7,450	15,200
8. Amoretti Giuseppe	7	8,150	15,150
9. Trimarchi Michele	7,375	7,750	15,125
10. Ciolfi Livio	7,625	7,475	15,100
11. Napoleone Giuseppina	7	8	15
12. Maiotti Italo	7	7,750	14,750
13. Serafini Carmelita	8,375	6,350	14.725
14. Favaro Guerrino	7	7,550	14,550
15. Apelli Tonino	7,500	7	14,500
16. Franchini Fiorentino	7	7,400	14,400
17. Dominici Ugo	7	7,300	14,300
18. Romano Francesco	7	7,275	14,275
19. Giovagnoni Carlo	7,375	6,875	14,250
20. Festa Fiorentino	7	7,200	14,200
21. Di Cursi Guido	7	7,550	14,150
22. Calabrese Vincenzo	7	7,100	14.100
23. Valente Guido	7	7	14
24. Giustiniani Filippo	7	6,850	13,850
25. Magno Erminio	7	6,750	13,750
26. Gargiulo Ettore	7	6,700	13,700
27. Bertrone Lorenzo	7	6,650	13,650
29 Lazzerini Mario	7	6,600	13,600
29. Ferretti Pietro	7	6,550	13,550
30. Cappalli Amedeo	7	6,500	13,500
31. De Benedictis Enrico	7	6,450	13,450
32. Giannini Romanino	7	6,400	13,400
33. Besio Guido	7	6,300	13,300
34. Joannoni Guido	7	6,275	13,275
35. Sesti Francesco Paolo	7,125	6,125	13,250
36. Coretti Silvano	7	6,225	13,225
37. Interdonato Salvatore	7	6,200	13.200
38. Donati Pasquale	7	6,175	13,175
39. Ganduglia Guido Marco	7	6,150	13,150
40. Calzavara Ircano	7	6,125	13,125
41. Campioli Alberto	7	6,100	13,100
42. Di Paco Alpinolo	7	6,075	13,075
43. Cacurri Pier Felice	7	6,050	13,050
44. Calabrese Antonio	7	6,025	13,025
45. Esposito Domenico	7	6	13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 1° novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1943-XXI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 379

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1942-XXI, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1942-XX con il quale venne disposta la riduzione da 17 a 15 dei posti messi a concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per esami a 17 posti, ridotti a 15, di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provin-

ciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato, nell'ordine sottoindicato:

1. Ioli Iole
2. Saccone Pasquale, coniugato
3. Trisi Nino, combattente, coniugato
4. Testi Virginia
5. Fiordelisi Aldo, coniugato
6. Anelli Luisa
7. Ostan Mario
8. Amoretti Giuseppe
9. Trimarchi Michele
10. Favaro Guerrino, combattente, orfano di guerra
11. Apelli Tonino, orfano di guerra
12. Giovagnoni Carlo, combattente
13. Festa Fiorentino, combattente
14. Lazzerini Mario, combattente, coniugato
15. Coretti Silvano, orfano di guerra.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Ciolfi Livio
2. Napoleone Giuseppina
3. Maiotti Italo
4. Serafini Carmelita
5. Franchini Fiorentino
6. Dominici Ugo
7. Romano Francesco
8. Di Cursi Guido
9. Calabrese Vincenzo
10. Valente Guido
11. Giustiniani Filippo
12. Magno Erminio
13. Gargiulo Ettore
14. Bertrone Lorenzo
15. Ferretti Pietro
16. Cappalli Amedeo
17. De Benedictis Enrico
18. Giannini Romanino
19. Besio Guido
20. Joannoni Guido
21. Setti Francesco Paolo
22. Interdonato Salvatore
23. Donati Pasquale
24. Ganduglia Guido Marco
25. Calzavara Ircano
26. Campioli Alberto
27. Di Paco Alpinolo
28. Cacurri Pier Felice
29. Calabrese Antonio
30. Esposito Domenico

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 11.

(2177)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Graduatoria generale del concorso a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato:

N.	Nome		Punti
1.	Fiorucci Guglielmo	punti	18,000
2.	Coscioni Mario	»	16,625
3.	Ristori Sesto	»	16,550
4.	Izzo Florinda	»	16,500
5.	De Caro Guido	»	16,250
6.	Croce Francesco	»	15,875
7.	Nicosia Guglielmo	»	15,825
8.	Costa Elsa	»	15,725
9.	Gallo Alberto	»	15,700
10.	Carminati Giuseppe	»	15,650
11.	Florino Amedeo	»	15,600
12.	Bucci Mario	»	15,550
13.	Fabio Salvatore	»	15,500
14.	Vitale Amelia	»	15,450
15.	Masulli Biagio	»	15,425
16.	Prigionieri Pietro-Ernesto	»	15,375
17.	Rossi Domenico	»	15,350
18.	Memoli Giuseppe	»	15,300
19.	Buccarella Emanuele	»	15,225
20.	Fornari Carlo	»	15,200
21.	Scarano Ciro	»	15,150
22.	Catanoso Giovanni	»	15,075
23.	Magliulo Vittorio	»	15,025
24.	Cappello Marcello	»	14,975
25.	Cameli Mario	»	14,875
26.	Albanese Giuseppe	»	14,850
27.	Greco Gaetano	»	14,825
28.	Di Grazia Luigi	»	14,800
29.	Serripierro Vitangelo	»	14,775
30.	Pozza Giancarlo	»	14,750
31.	Trisi Mario	»	14,725
32.	Rossi Federigo	»	14,700
33.	Fabbri Fernando	»	14,675
34.	Mascioli Fernanda	»	14,650
35.	Giordani Giovanni	»	14,625
36.	Coser Giovanni	»	14,615
37.	Lamenza Salvatore	»	14,600
38.	Stasi Angelo	»	14,575
39.	Collino Italico	»	14,570
40.	Pesce Italia	»	14,560
41.	Franchi Angiolo	»	14,550
42.	Ingrao Achille	»	14,525
43.	Rossi Vittorio	»	14.500
44.	Pasqui Antonio	»	14,470
45.	Franzini Gino	»	14,450
46.	Cacciaglia Mario	»	14,435
47.	Brogi Giuseppe	»	14,425
48.	Coda Bruno	»	14,400
49.	Mafucci Otello	»	14,380
50.	Fontana Domenico	»	14,365
51.	Mercanti Italiano	»	14,350
52.	Vellucci Luigi	»	14,300
53.	D'Angelo Vincenzo	»	14,280
54.	Veltri Michele	»	14,275
55.	Scotti Annita	»	14,260
56.	Stragà Ado	»	14,250
57.	Datena Nicola	»	14,230
58.	Gesualdo Giuseppe	»	14,220
59.	Sulis Elia	»	14,215
60.	Ponis Augusto	»	14,205
61.	Vaselli Nello	»	14,200
62.	Cuomo Mario	»	14,150
63.	Fugaro Gaetano	»	14,100
64.	Melisce Luigi	»	14,050
65.	Formato Amonastro	»	14,020
66.	Ciofini Aldo	»	14.000
67.	Riolfo Lorenzo	»	13,980
68.	Simone Alfredo	»	13,975
69.	Scarpinato Angelo	»	13,950
70.	Fagugli Giovanni	»	13,930
71.	Galiano Nicola	»	13,900
72.	Cigna Egidio	»	13,800
73.	La Scala Letterio	»	13,700
74.	Maccianti Amilcare	»	13,550
75.	Angelo Mario	»	13,500
76.	De Vendittis Alberto	»	13,475
77.	Loddo Antonio	»	13,460
78.	Lucisano Felice	»	13,450
79.	Zambon Angelo	»	13,420
80.	Dal Pont Mario	»	13,400
81.	Mattiazzi Antonio-Gino	»	13,360
82.	Arnone Michele	»	13,350
83.	Cartolano Rocco	»	13,300

84. Petroni Giovanni Giulio Aladino . . . punti 13,250
85. Dominici Ugo . . . . » 13,225
86. Meiattini Osvaldo . . . . . . » 13,200
87. Alberico Giuseppe-Alfredo . . . . . » 13,175
88. Aldini Carmelo . . . . » 13,150
89. Rucci Domenico . . . . » 13,100
90. Fossi Rolando . . . . » 13,075
91. Amadio Torquato . . . . » 13,060
92. Fedeli Giuseppe . . . . » 13,050
93. Mafrici Bruno . . . . » 13,010
94. Pietrangelo Marcello . . . . . » 13,030
95. Santoro Filippo . . . . » 13,000

Roma, addì 10 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 386.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1942-XX con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli impiegati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per esami a 62 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali dello Stato, nell'ordine sottoindicato.

1. Fiorucci Guglielmo, coniugato.
2. Coscioni Mario, coniugato.
3. Ristori Sesto, coniugato.
4. Izzo Florinda, vedova.
5. De Caro Guido, combattente.
6. Croce Francesco, coniugato.
7. Nicosia Guglielmo, combattente, coniugato.
8. Costa Elsa.
9. Gallo Alberto.
10. Carminati Giuseppe, coniugato.
11. Florino Amedeo.
12. Bucci Mario, combattente, coniugato.
13. Fabio Salvatore, combattente.
14. Vitale Amelia.
15. Masulli Biagio, coniugato.
16. Prigionieri Pietro-Ernesto, coniugato.
17. Rossi Domenico.
18. Memoli Giuseppe, coniugato.
19. Buccarella Emanuele.
20. Fornari Carlo, coniugato.
21. Scarano Ciro, vedovo.
22. Catanoso Giovanni, antemarcia, coniugato.
23. Magliulo Vittorio.
24. Cappello Marcello, coniugato.
25. Cameli Mario.
26. Albanese Giuseppe, coniugato.
27. Greco Gaetano.
28. Di Grazia Luigi.
29. Serripierro Vitangelo.
30. Pozza Giancarlo.
31. Trisi Mario, coniugato.
32. Rossi Federico.
33. Fabbri Fernando, coniugato.
34. Mascioli Fernanda.
35. Giordani Giovanni, coniugato.
36. Coser Giovanni, coniugato.
37. Lamenza Salvatore, ex-combattente.
38. Stasi Angelo, coniugato.
39. Collino Italico.
40. Pesce Italia.
41. Franchi Angiolo, coniugato.
42. Ingrao Achille, ex-combattente, coniugato.
43. Rossi Vittorio, coniugato.
44. Pasqui Antonio, coniugato.
45. Franzini Gino.
46. Cacciaglia Mario.
47. Brogi Giuseppe, orfano di guerra, combattente.
48. Coda Bruno.
49. Mafucci Otello, coniugato.
50. Fontana Domenico, orfano di guerra.
51. Mercanti Italiano.
52. Vellucci Luigi.
53. D'Angelo Vincenzo, coniugato.
54. Stragà Ado, combattente.
55. Fagugli Giovanni, ex-combattente.
56. La Scala Letterio, ex-combattente.
57. Maccianti Amilcare, ex-combattente, coniugato.
58. De Vendittis Alberto, ex-combattente.
59. Zambon Angelo, orfano di guerra.
60. Dal Pont Mario, combattente.
61. Petroni Giovanni Giulio Aladino, ex combattente, invalido, coniugato.
62. Fedeli Giuseppe, combattente.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Veltri Michele
2. Scotti Annita
3. Datena Nicola
4. Gesualdo Giuseppe
5. Sulis Elia
6. Ponis Augusto
7. Vaselli Nello
8. Cuomo Mario
9. Fugaro Gaetano
10. Melisce Luigi
11. Formato Amonastro
12. Ciofini Aldo
13. Riolfo Lorenzo
14. Simone Alfredo
15. Scarpinato Angelo
16. Galiano Nicola
17. Cigna Egidio
18. Angelo Mario
19. Loddo Antonio
20. Lucisano Felice
21. Mattiazzi Antonio Gino
22. Arnone Michele
23. Cartolano Rocco
24. Dominici Ugo
25. Meiattini Osvaldo
26. Alberico Giuseppe Alfredo
27. Aldini Carmelo
28. Rucci Domenico
29. Fossi Rolando
30. Amadio Torquato
31. Mafrici Bruno
32. Pietrangelo Marcello
33. Santoro Filippo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 396.

(2176)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi interni nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie, banditi con decreti Ministeriali 9 gennaio 1943-XXI, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 47 del 26 febbraio 1943-XXI.

Concorso a 20 posti di vice segretario: 5, 6, 7 luglio;
Concorso a 15 posti di vice ragioniere: 8, 9, 10 luglio;
Concorso a 55 posti di alunno d'ordine: 12, 13, 14 luglio.
Le prove si svolgeranno nei locali del Ministero dell'educazione nazionale.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8, di ciascun giorno.

(2249)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.